



CITTA' DI MESSINA

DIPARTIMENTO ATTIVITA' EDILIZIE E REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO

STAFF DIRIGENTE
Piazza Vittoria – 98122 MESSINA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.35

Prot. N. 243728

del 20/10/2014

Coordinatori Tecnici e Amministrativi

Funzionari Tecnici e Amministrativi

Istruttori Tecnici

E p.c. Assessore all'Urbanistica

Ufficio Stampa

Ordini Professionali

Loro Sedi

Oggetto: art. 66 N.A. del P.R.G. – Deroga.

Ai fini di una uniforme valutazione nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 delle N.A. del P.R.G. - che al comma 2 così recita: *“La edificazione delle opere di urbanizzazione secondaria, pubbliche o di uso pubblico, di cui all'art.22, è esente dal rispetto dei limiti di densità e di altezza stabiliti dal presente Piano Regolatore Generale per le singole zone”*;

- *Visto il D.M. n.1444 del 2/4/1968 che nel fissare i limiti inderogabili dei parametri urbanistici contempla quelli di densità edilizia(art.7) e di altezza degli edifici (art.8) e non del numero dei piani;*
- *Visto l'art. 14 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 che richiamando la deroga agli strumenti urbanistici fa anch'esso riferimento ai soli limiti di densità ed altezza;*

- *Considerato che può ritenersi logico considerare, nello spirito della legge che consente per specifiche destinazioni di carattere pubblico la deroga dell'altezza massima consentita degli edifici , l'estensione agli altri parametri ad essa correlati quale il numero dei piani, riferendosi la deroga all'altezza complessiva del fabbricato e non a quella utile interna dei vari piani,*

- **DISPONE**

che ove ricorrano le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al comma 2 dell'art.66 delle N.A. del P.R.G., la stessa deve intendersi riferita, oltre che alla densità edilizia ed all'altezza degli edifici, anche al numero dei piani massimi consentiti dalle N.A. del P.R.G. per le singole zone omogenee, nell'osservanza comunque delle disposizioni di cui al D.M. n.1444 del 2/4/1968.

IL DIRIGENTE

(arch. Antonella Cutroneo)
